

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei DEPUTATI

Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli

Interventi per il sostegno dell'occupazione giovanile e femminile e delega
al Governo in materia di regime fiscale agevolato

Onorevoli Colleghi,

E' fuor di dubbio che il Trattato sul Funzionamento della UE, laddove inibisce l'intervento dello Stato a sostegno delle imprese al fine di garantire il rispetto delle regole di concorrenza, abbia inciso fortemente sul sistema economico e produttivo italiano. Ciò in quanto l'industria di base nazionale, con particolare riferimento ai comparti meccanici, siderurgici ed energetici, aveva in precedenza sempre visto l'intervento pubblico quale condizione essenziale per il proprio sviluppo.

Per contro, lo stesso Trattato consente interventi pubblici, considerati compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, ai sensi dell'art. 107 – paragrafo 3, nel caso si renda necessario contrastare fenomeni di grave sottosviluppo regionale, settoriale o sociale. Per l'Italia è certamente questa la situazione che rende possibile intervenire a favore della imprenditoria giovanile e femminile, con particolare riferimento alle microimprese che costituiscono il 95% della struttura produttiva nazionale. E' dunque doveroso operare in tal senso, sia in ottica di breve periodo, in quanto il dato di disoccupazione giovanile e femminile ha ormai raggiunto livelli di allarme sociale, sia con riferimento al lungo periodo, al fine di garantire il necessario ricambio generazionale. E nel calibrare l'intervento di sostegno pubblico, consistente in forme di agevolazione temporalmente legate alla fase di start up dell'impresa, è anche importante irrobustire l'azione nel caso la nuova impresa si collochi in aree depresse e mediante forme di incentivazione all'assunzione. Il tutto operando in forma di credito di imposta e di imposte sostitutive agevolate che riducano i normali gravami tributari. E tuttavia, nessun intervento di riduzione di adempimenti e di pressione fiscale è sufficiente ad assicurare ripresa economica ed avvio di impresa, senza il ripristino della opportunità di attivare la leva finanziaria all'interno delle nuove attività produttive ed un corretto rapporto tra mezzi propri e ricorso al credito finanziario. Per questo la proposta normativa prevede quale parte essenziale l'intervento pubblico a sostegno dell'impianto aziendale, sia in termini di infrastruttura di impresa sia per la creazione delle prime scorte. A tal fine sono previste opportune forme di cofinanziamento e di partecipazione alla copertura degli oneri finanziari che appaiono essenziali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e soggetti beneficiari).

1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare l'imprenditorialità diffusa, lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste dalla presente legge in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo.

3. I soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia, possono avviare un'attività imprenditoriale, usufruendo di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'applicazione delle agevolazioni ivi previste, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5 e dei decreti di cui all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 7, comma 7.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino in « zone assistite » ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del citato regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.

ART. 2.

(Incentivi all'occupazione).

1. Ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 3, che, nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, di lavoratore molto svantaggiato o di lavoratore disabile di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è concesso un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro e a 100 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio. In caso di lavoratrici donne il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 400 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro e a 200 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

3. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Fermo restando il numero massimo di cinque addetti, il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo spetta limitatamente a due lavoratori dipendenti.

5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano handicappati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora non siano rispettati i requisiti previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 6, nonché qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle leggi vigenti, commesse nel periodo di applicazione del credito d'imposta, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 8, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

ART. 3.

(Regime fiscale).

1. Al fine di applicare un regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni. Il decreto legislativo, per gli aspetti che comportano conseguenze finanziarie, è corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Governo può adottare, con la medesima procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali in misura ridotta rispetto alle aliquote vigenti e in misura ulteriormente ridotta per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1, calcolata sul reddito di impresa costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo nell'esercizio dell'attività di impresa;

b) prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per i titolari delle attività di impresa;

c) prevedere la non imposizione dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa;

d) prevedere l'attribuzione di un credito d'imposta nel caso di acquisto di apparecchiature informatiche e relativi accessori, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1;

e) prevedere l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile le spese sostenute per la partecipazione a corsi di istruzione, formazione e specializzazione professionale, tecnica e imprenditoriale, purché documentate e coerenti con l'attività svolta dall'impresa, anche con riferimento a corsi terminati entro i due anni antecedenti alla data di inizio dell'attività di impresa, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1;

g) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile gli oneri sostenuti per la registrazione di marchi e di brevetti, comprensivi delle spese di consulenza e di ricerca, nonché per la loro acquisizione e utilizzazione, attinenti all'attività svolta dall'impresa, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1;

h) attribuzione dei medesimi benefici fiscali riconosciuti al titolare dell'impresa anche ai collaboratori familiari che prestano la loro attività in modo continuativo all'interno della medesima impresa;

i) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda secondo i patti di famiglia di cui al capo V-*bis* del titolo IV del libro secondo del codice civile, con facoltà di rivalutazione dell'azienda acquisita;

l) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda a titolo oneroso da parte dell'imprenditore a propri dipendenti assunti da almeno tre anni e con l'applicazione di condizioni agevolate di ammortamento.

3. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. A tale fine essi devono essere muniti delle necessarie apparecchiature informatiche per il collegamento telematico con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 4.

(Accesso al credito e fondi di garanzia).

1 Al fine di sostenere la costituzione e l'avvio delle attività d'impresa di cui alla presente legge, lo Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riconosce la concessione di contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 deve essere destinato esclusivamente:

a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e ammodernamento del laboratorio o locale posto al servizio di tutte le attività svolte dall'impresa risultanti dalla certificazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;

b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;

c) all'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio delle predette attività, ovvero usate, secondo le modalità descritte alla norma n. 4, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informativo e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado di competitività;

d) all'acquisto di *software*, diritti di brevetto, licenze e *know-how*, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;

e) al sostegno delle spese per iniziative di commercializzazione quali, ad esempio, l'apertura di unità locali di rappresentanza o di filiali di vendita, per partecipazione a manifestazioni o fiere, e per indagini di mercato;

f) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

3. La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene e del servizio oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, a pena di revoca. Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte.

4. Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in 100.000 euro per ogni imprenditore associato al confidi. Le operazioni di finanziamento sono stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

5. Il contributo in conto interessi, concesso in forma attualizzata secondo le metodologie normalmente applicate, non può essere superiore al 50 per cento del tasso europeo di riferimento in vigore nel mese in cui avviene l'erogazione da parte della banca o della società di *leasing*, innalzato al 70 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

6. Qualunque sia la maggior durata dei contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di dieci anni per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, e di tre anni per le finalità di cui alla lettera *f)* del comma 2.

7. Il finanziamento garantito dai confidi nella misura minima del 50 per cento del relativo importo può beneficiare, a integrazione del contributo in conto interessi, di un contributo *una tantum* a fondo perduto pari all'1,50 per cento innalzato al 3 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1, dell'importo della quota del finanziamento agevolato con il predetto contributo in conto interessi, nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa per accedere alla specifica garanzia. Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'impresa deve allegare apposita dichiarazione dei confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata. Il contributo *una tantum* a fondo perduto è erogato direttamente all'impresa contestualmente all'erogazione del contributo in conto interessi.

8. I confidi che rilasciano garanzia alle nuove imprese giovanili possono beneficiare di una integrazione ai propri fondi rischi nella misura massima del 30 per cento delle perdite sugli importi garantiti per i finanziamenti di cui al comma 2, innalzato al 40 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1. Il contributo potrà essere richiesto al termine delle procedure di recupero del credito insoluto con riferimento a ogni singolo finanziamento.

9. I contributi erogati dai confidi di cui al comma 7 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi rischi da parte delle regioni e delle province.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incentivi fiscali in favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate).

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono inseriti i seguenti:

«1-*quinqüies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c), c-*bis*) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e di cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;

b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;

c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e di 10.000 euro.

1-*sexies*. Le detrazioni di cui al comma 1-*quinqüies* spettano in misura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi del medesimo comma 1-*quinqüies* per i figli di età superiore a otto anni.

1-*septies*. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al

_____ comma 1-*quinqüies* è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

1-*octies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-*quinqüies* e 1-*sexies* del presente articolo».

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di 1,5 miliardi di euro in ragione d'anno, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15 è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 25 è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 25 è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.